

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

5° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1979

Presidenza del Presidente FAEDO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Norme particolari sull'accesso a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica » (67), d'iniziativa del senatore Mazzoli;

« Norme particolari sull'accesso a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e nei convitti nazionali, nonché sull'accesso a posti di ispettore tecnico centrale » (323), d'iniziativa dei senatori Vignola ed altri;

« Concorso speciale per direttori didattici delle scuole in lingua tedesca e delle località ladine in provincia di Bolzano » (478), d'iniziativa dei senatori Mitterdorfer e Brugger

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 29, 34, 36
BUZZI (DC)	36
PARRINO (PSDI)	35
RUHL BONAZZOLA Ada Valeria (PCI)	35
SCARDACCIONE (DC)	36
SCHIANO (DC), relatore alla Commissione	30

« Disposizioni transitorie per il personale non docente delle università » (516)
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 37, 38, 39
CANETTI (PCI)	37
DRAGO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	38, 39
SAPORITO (DC), relatore alla Commissione	37, 38
SPITELLA (DC)	38

I lavori hanno inizio alle ore 9,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Norme particolari sull'accesso a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica » (67), d'iniziativa del senatore Mazzoli

« Norme particolari sull'accesso a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e nei convitti nazionali, nonché sull'accesso a posti di ispettore tecnico centrale » (323), d'iniziativa dei senatori Vignola ed altri

« Concorso speciale per direttori didattici delle scuole in lingua tedesca e delle località ladine in provincia di Bolzano » (478), d'iniziativa dei senatori Mitterdorfer e Brugger
(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei seguenti disegni

7^a COMMISSIONE

5° RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1979)

di legge: « Norme particolari sull'accesso a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica », d'iniziativa del senatore Mazzoli; « Norme particolari sull'accesso a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e nei convitti nazionali, nonché sull'accesso a posti di ispettore tecnico centrale », d'iniziativa dei senatori Vignola, Noci, Barsacchi, Jannelli e Petronio; « Concorso speciale per direttori didattici delle scuole in lingua tedesca e delle località ladine in provincia di Bolzano », d'iniziativa dei senatori Mitterdorfer e Brugger.

Data l'identità della materia, se non si fanno osservazioni, i tre disegni di legge saranno discussi congiuntamente.

Prego il senatore Schiano di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

SCHIANO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a titolo di premessa intendo svolgere le seguenti considerazioni.

1) La condizione di precarietà dei dirigenti scolastici non è meno deleteria per la scuola della condizione di precarietà degli insegnanti. Se infatti soggettivamente, per le persone interessate, le due condizioni hanno significato e portata diversi — dato che si tratta, per gli insegnanti, della sicurezza e continuità del rapporto d'impiego e quindi del lavoro e del pane, mentre per i dirigenti il rapporto d'impiego e quindi la sicurezza e il pane sono già garantiti — oggettivamente per la scuola la precarietà dei dirigenti si riflette in una minore autorevolezza degli stessi e soprattutto in una discontinuità e precarietà delle funzioni di animazione e gestione, che si ripercuote negativamente sull'andamento didattico, amministrativo e disciplinare delle istituzioni scolastiche.

Per questa ragione è bene che il Parlamento dedichi al precariato dei dirigenti scolastici una attenzione non minore di quella che ha dedicato al precariato dei docenti.

2) La situazione si presenta in termini assai diversi nella scuola elementare e nella scuola secondaria.

Nella scuola elementare l'organico di 5.000 posti (tale infatti è la sua consistenza a decorrere dal 10 settembre 1979 per effetto della legge 8 agosto 1977, n. 595) è coperto in misura notevole da direttori didattici titolari, tanto che il concorso bandito per i posti vacanti all'inizio del corrente e del prossimo anno scolastico riguarda circa 500 posti. Sotto questo profilo il disegno di legge Mitterdorfer riflette, come si vedrà, una situazione del tutto particolare qual è quella delle scuole in lingua tedesca e in lingua ladina della provincia di Bolzano.

Nella scuola secondaria, invece, la situazione è assai preoccupante perchè al 10 settembre 1979, su 10.249 presidenze, solo 4.830 sono coperte da titolare mentre 5.419, pari ad oltre il 50 per cento, sono vacanti e quindi affidate ad incaricati.

3) La funzione ispettiva, come è noto, è stata largamente ristrutturata dai decreti delegati attraverso la definizione delle due figure dell'ispettore tecnico periferico e centrale e la possibilità di accedere al ruolo degli ispettori tecnici centrali solo da quello dei periferici con 3 anni di anzianità di servizio.

Il decorrere del tempo dopo l'emanazione dei decreti delegati senza che venissero banditi concorsi a posti di ispettore tecnico periferico ha determinato:

- a) l'impoverimento del ruolo al di sotto dell'organico nella scuola elementare;
- b) la persistente totale mancanza di ispettori tecnici periferici nella scuola secondaria;
- c) una certa crisi nell'organico degli ispettori tecnici centrali, specie nel settore della scuola secondaria.

Per queste ragioni il disegno di legge n. 323, proposto dal senatore Vignola, si occupa anche del problema degli ispettori tecnici.

4) Il decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 sullo stato giuridico

del personale della scuola ha stabilito nei primi due commi dell'articolo 133 quanto segue: « Nella prima applicazione del presente decreto, è indetto un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per i posti vacanti e disponibili, determinati secondo le modalità di cui al precedente articolo 30, di preside degli istituti e scuole di istruzione secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte. Tale concorso è riservato al personale insegnante di ruolo nelle predette scuole, incaricato da almeno due anni della presidenza dei corrispondenti tipi di istituto e in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto per la partecipazione ai rispettivi concorsi a preside.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i titoli valutabili, il punteggio da attribuire ai titoli stessi, che non può essere superiore a 50 sui 100 punti complessivi, e gli argomenti del colloquio, relativi al concorso riservato di cui al precedente primo comma ».

In base alla predetta norma furono banditi nel 1976 concorsi riservati, che subirono alterne vicende; in particolare quello per i presidi di istituti di istruzione artistica appena bandito si arenò presso il tribunale amministrativo regionale, perchè la precedente realtà, tipica di queste istituzioni, non aveva trovato adeguato inquadramento nelle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 testè ricordato; quello per la scuola media, ad oltre tre anni dal bando, è tuttora in corso di svolgimento, anzi, si deve procedere ad una riapertura dei termini del concorso stesso per consentire, in base a sentenza di un tribunale amministrativo regionale, la partecipazione a tutti coloro che maturarono il biennio consecutivo di incarico di presidenza entro l'anno 1975-76.

È da notare che siffatta riapertura di termini riguarda solo il concorso per presidi incaricati di scuola media, essendo impossibile attuarla anche per i concorsi, ormai espletati, a posti di preside di istituti secondari di secondo grado. Ciò peraltro sta creando una disparità di trattamento fra

persone ammesse a concorso in virtù di una stessa norma.

È inoltre di questi ultimi giorni la notizia secondo la quale sarebbe stata rimessa alla Corte costituzionale la valutazione del ricorso tendente ad ottenere la partecipazione al concorso per coloro che ebbero l'incarico di presidenza per due anni anche non consecutivi.

Queste constatazioni, assieme ad altre che per brevità preferisco omettere, dimostrano come l'articolo 133 del citato decreto n. 417 sia ancora oggi rimasto, in gran parte, privo di una reale applicazione. Ciò spiega la presentazione da parte del Governo, nella passata legislatura, di un disegno di legge (atto Senato n. 1051) e, in questa, ad iniziativa rispettivamente dei colleghi Vignola ed altri e Mazzoli, dei disegni di legge nn. 323 e 67 che riproducono, parzialmente o pressochè totalmente, il disegno di legge n. 1051 allo scopo di dare una reale attuazione all'articolo 133 delle norme sullo stato giuridico del personale della scuola più volte citato.

5) Essendo molto preoccupato per la lentezza dell'*iter* dei concorsi, mi preme segnalare alla Commissione e al Ministro l'esistenza dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417, secondo il quale: « I concorsi vengono indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, il quale può disporre che i concorsi siano effettuati sulla base di una ripartizione regionale ed interregionale di posti, con procedura curata dai soprintendenti scolastici e con la formazione di distinte graduatorie ». Poichè, dunque, il Ministro dispone già di ampi poteri discrezionali per decentrare, e quindi accelerare l'*iter* dei concorsi, è auspicabile che ne faccia uso sia per i concorsi normali che per quelli speciali riservati da bandire ai sensi del provvedimento oggi al nostro esame.

6) Le norme relative ai requisiti necessari per accedere ai concorsi a posti di preside comprese negli articoli dal 24 al 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 non sempre sono applicabili, tanto è vero, ad esempio, che l'ordinanza ministe-

7ª COMMISSIONE

5° RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1979)

riale del 1979 che reca norme per gli incarichi di preside elude, all'articolo 2, il requisito richiesto dalla lettera *b*) dell'articolo 26 del decreto n. 417. In altri casi le predette norme sono di sospetta costituzionalità, come accade, ad esempio, per la lettera *a*) dello stesso articolo 24 appena citato.

A questo proposito ritengo doveroso informare la Commissione e il Governo che proprio ieri è stato presentato un disegno di legge di iniziativa dei senatori Cengarle ed altri (atto Senato n. 607). La breve relazione introduttiva, che leggo, mi sembra illuminante. Dice infatti il collega Cengarle: « La formulazione dell'articolo 26, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1974, n. 417, ha determinato una ingiusta discriminazione tra gli aspiranti ai concorsi di preside nelle scuole medie, in quanto, ammettendo a parteciparvi anche gli insegnanti di ruolo di educazione fisica, purchè laureati, esclude ingiustificatamente altri insegnanti di ruolo, ugualmente forniti di diploma di laurea, non ritenuto valido per l'ammissione ai concorsi a cattedra per tale tipo di scuola. Della questione sono già stati investiti i tribunali amministrativi regionali ai quali è stato richiesto l'annullamento dei concorsi banditi al riguardo. Tra l'altro — e ciò è un dato significativo — il TAR della Calabria, accogliendo l'istanza in tal senso presentata da uno dei ricorrenti, ha sollevato eccezione di incostituzionalità del citato articolo 26, lettera *a*), ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, in quanto tale norma, come già accennato, consente l'ammissione a posti di preside della scuola media, oltre che agli insegnanti di ruolo di tale tipo di scuola forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi alle relative cattedre, ai soli titolari di educazione fisica forniti di una qualsiasi laurea e non pure agli insegnanti di altre discipline che siano forniti di lauree diverse da quelle richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedra della stessa scuola (ordinanza TAR Calabria emessa il 16 marzo 1979, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1979). Appare quin-

di urgente un intervento del legislatore che elimini tale evidente quanto illegittima disparità di trattamento all'interno di una stessa categoria di cittadini ugualmente aventi titolo a concorrere per l'assegnazione degli incarichi di preside nella scuola media in quanto forniti tutti dello stesso titolo ».

7) Occorre infine ricordare, nell'affrontare l'esame di questi provvedimenti, che essendo essi, come già detto, la riproduzione totale o parziale del disegno di legge d'iniziativa governativa n. 1051 della passata legislatura, non tengono conto del fatto che, nel giugno di quest'anno, sono stati banditi i seguenti concorsi ordinari a posti di preside: a 302 posti complessivi negli istituti professionali; a 277 posti complessivi negli istituti tecnici; a 283 posti complessivi nei licei classici, scientifici e istituti magistrali; a 1.494 posti nelle scuole medie; per un totale di 2.356 presidenze.

Ne consegue che, volendo procedere all'immissione nel ruolo dei presidi idonei di precedenti concorsi e bandire un concorso speciale riservato agli incaricati come previsto dai disegni di legge al nostro esame, occorre preliminarmente reperire i posti, in modo tale da non interferire con quelli previsti nei bandi di concorso ordinario già pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Esaurite così le premesse, richiamo l'attenzione dei colleghi su un esame sommario e sintetico dei disegni di legge al nostro esame, annunciando che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sia per il provvedimento n. 67 che per il n. 323. Non mi risulta ancora pervenuto il parere per il disegno di legge n. 478, assegnato ieri in sede deliberante alla nostra Commissione. L'esame va anzitutto condotto congiuntamente sui provvedimenti nn. 323 e 67. L'articolo 1 del primo di questi provvedimenti sancisce l'assunzione *ope legis* nel ruolo dei presidi per coloro che in un precedente concorso a posti di preside abbiano conseguito l'idoneità. Se le informazioni in mio possesso sono esatte, a questo eventuale provvedimento sono interessate poche persone, fra presidi di istituti

di istruzione classica e presidi di istituti medi. Avverto subito che, se la Commissione si orienterà per il recepimento di questo primo comma, occorrerà comunque precisare che gli interessati saranno immessi in ruolo a domanda o stabilire un termine di tempo entro il quale la domanda dovrà essere presentata al Ministero; senza queste precisazioni, infatti, tutto l'iter del concorso riservato non è agibile.

Il secondo comma dell'articolo 1 prevede che dopo l'esaurimento delle singole graduatorie di posti di preside, cioè dell'immissione *ope legis*, venga bandito per una sola volta un concorso per titoli integrato da un colloquio, riservato al personale docente di ruolo nei predetti istituti che abbia svolto incarichi di preside in qualsiasi tipo di scuola per almeno due anni anche non consecutivi anteriormente all'anno 1979-1980 e sia in possesso dei requisiti richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 417. A questo proposito segnalo che il disegno di legge d'iniziativa del collega Mazzoli riprende solo questo concetto del più volte ricordato disegno di legge n. 1051, ma con una formulazione diversa che comporta una maggiore possibilità di partecipazione degli interessati a questo concorso riservato. Si tratterà quindi di verificare l'opportunità di una integrazione delle dizioni o della scelta più felice e più pertinente.

Il terzo comma dell'articolo 1 del disegno di legge n. 323, con il riferimento esplicito all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417, richiama praticamente i modi di valutazione già sanciti in quell'articolo.

Il quarto comma è invece una disposizione di carattere permanente, e non transitorio come le precedenti, che modifica i decreti delegati per quanto riguarda l'accesso ai concorsi a posti di presidi nei licei artistici e negli istituti d'arte. A me pare mal collocata, come quarto comma di un articolo i cui commi precedenti hanno tutti dettato norme transitorie e particolari, una norma che, invece, ha carattere non transitorio e generale; per cui propongo che tale norma sia collocata diversa-

mente, come articolo a sè stante ed eventualmente come primo articolo del disegno di legge ristrutturato.

A proposito dell'articolo 2 del disegno di legge Vignola, ripeto le osservazioni fatte sull'articolo 1, quarto comma. Si tratta di una modifica permanente dei decreti delegati.

L'articolo 3 tratta dei concorsi a posti di ispettore tecnico centrale e prevede, per una sola volta, l'indizione di concorsi riservati ai presidi con tre anni di anzianità di effettivo servizio. Se la Commissione accetta questa norma, per ragioni di equità e di equilibrio, oltre che di rispetto dei decreti delegati, bisognerà aggiungere anche un comma che preveda la possibilità di adire questi concorsi per i docenti con dodici anni di servizio di ruolo, perchè nella normativa attuale ai posti di ispettore tecnico periferico e quindi anche centrale si accede sia dalla posizione di preside che dalla posizione di docente. Non si potrà, inoltre, non riproporre in questa sede il problema degli idonei a precedenti concorsi a posti di ispettore tecnico centrale per riservare loro lo stesso trattamento che si riserva agli idonei in concorsi a posti di preside di cui tratta il primo comma dell'articolo 1.

Il secondo comma dell'articolo 3 della proposta n. 323 mi appare anomalo nella logica del provvedimento, stabilendo esso che, per i presidi di ruolo che abbiano esercitato la funzione ispettiva per almeno tre anni, l'accesso al ruolo del personale ispettivo tecnico centrale avverrà mediante concorso per soli titoli. Mi pare che questa norma non abbia alcun serio fondamento e sia del tutto innovativa.

L'ultimo comma dell'articolo 3 costituisce una « clausola di salvaguardia » opportuna e giusta nel contesto dell'articolo, per il settore dell'istruzione artistica.

Il disegno di legge di iniziativa dei senatori Mitterdorfer e Brugger, n. 478, riguarda i concorsi a posti di direttore didattico nelle scuole elementari in lingua tedesca e ladina nella provincia di Bolzano.

Dichiarandomi senz'altro favorevole all'approvazione di questo disegno di legge, direi, con linguaggio parlamentare, che si

illustra da sè, o meglio che si illustra prendendo atto di un dato che la stringata relazione del senatore Mitterdorfer premette al testo del disegno di legge: è stato recentemente bandito un concorso a 9 posti di direttore didattico in prova e sono state presentate solamente 6 domande di ammissione. La situazione delle scuole di lingua tedesca in Alto Adige — come, del resto, il senatore Mitterdorfer ha già spiegato in occasione della discussione sul bilancio — è sostanzialmente questa: che i docenti che si laureano — parlo di quelli della scuola elementare — passano immediatamente alla scuola media dove esercitano le funzioni di professore e quindi non concorrono a posti di direttore didattico. La scuola elementare perciò resta sguarnita. Di conseguenza, il senatore Mitterdorfer propone che i posti vacanti, che sono quasi la metà dei 44 posti di organico, vengano coperti con un concorso regolare per titoli ed esami al quale eccezionalmente siano ammessi gli insegnanti anche non laureati con 12 anni di servizio di ruolo, richiamandosi con ciò alla norma vigente prima dell'introduzione dei decreti delegati quando si poteva accedere al concorso direttivo con la laurea o il diploma di vigilanza e 5 anni di servizio di ruolo o, in alternativa, con 12 anni di servizio di ruolo.

Concludendo, nel presupposto che i disegni di legge all'esame della Commissione debbano essere unificati e integrati, ritengo:

1) che sia necessario definire innanzitutto alcune modifiche a quelle norme del decreto n. 417 per l'accesso ai concorsi a posti di preside che risultino di sospetta costituzionalità o inidonee ai fini auspicati o di difficile applicazione. Di queste norme che modificano in modo permanente il decreto n. 417 quanto all'accesso ai concorsi a posti di preside farei una prima sezione di un testo unificato dei disegni di legge al nostro esame;

2) che sia indispensabile individuare e determinare in tale provvedimento i posti disponibili per le assunzioni in ruolo degli «donei» e per i concorsi riservati — se si ritiene di accettare integralmente il testo del

senatore Vignola — senza interferire con il paniere dei posti già reperiti per il concorso normale, con l'intento di coprire tutti i posti disponibili fino al 10 settembre 1980 — e sappiamo che ce ne sono — e di portare in aumento rispettivamente al concorso ordinario o al concorso riservato i posti che non venissero coperti con il secondo o con il primo dei due;

3) che sia opportuno, nell'interesse della scuola, valutare con la massima disponibilità ed apertura le esigenze dei presidi incaricati, ponendo particolare attenzione a non creare discriminazioni o condizioni di inagibilità del concorso riservato;

4) che attraverso un esplicito riferimento, nel provvedimento che ci accingiamo a deliberare all'articolo 31 del decreto n. 417, oppure attraverso l'approvazione di un ordine del giorno impegnativo per il Governo, si garantisca sia per il concorso normale che per quello riservato uno svolgimento per quanto possibile decentrato, e quindi sollecito. Analogamente si dovrebbe stabilire, anche in vista dell'emanazione sollecitata dei bandi di concorso, l'entrata in vigore immediata della predetta normativa.

P R E S I D E N T E . Il problema che abbiamo all'esame è assai complesso, sia perchè si tratta di apportare delle variazioni a quanto stabilito dal decreto n. 417, sia perchè vi sono molte situazioni tra loro diverse che noi vorremmo esaminare in un unico disegno di legge e, infine, per il fatto che è già in atto un concorso ordinario il quale non deve essere turbato e i cui vincitori non devono essere danneggiati.

Raccomando, quindi, all'onorevole Sottosegretario che il Ministero utilizzi tutti i mezzi che ha a disposizione — e i mezzi ci sono — per far sì che questo concorso ordinario venga espletato nei tempi più rapidi in modo che non vi sia, poi, anche la lunga attesa dell'esito del concorso stesso.

Circa il programma dei lavori, in considerazione della complessità della materia, sentita la relazione così ampia che ha fatto il senatore Schiano — e di cui lo ringrazio sentitamente — io pregherei il relatore di

preparare anche uno schema, come già si è accennato, di testo unificato dei tre disegni di legge; la discussione su questo argomento potrebbe avvenire dopo che avremo distribuito la relazione del senatore Schiano, al fine di consentire uno studio più approfondito delle proposte del relatore, che ci faccia affrontare con piena cognizione di causa un argomento così complesso. La Commissione potrebbe in tal modo affrontare il seguito della discussione dei tre disegni di legge.

R U H L B O N A Z Z O L A A D A V A L E R I A . Sono d'accordo, signor Presidente, sul modo di procedere da lei proposto. Adesso, infatti, sarebbe un po' difficile entrare nel merito dei provvedimenti per le ragioni che lei ha esposto: complessità della materia e numero dei provvedimenti in discussione; esigenza di elaborare un testo unificato che tenga conto di tutte le proposte (abbiamo appena sentito che vi è anche un altro provvedimento del senatore Cengarle).

Ai fini, peraltro, di un completamento di quanto ha detto il senatore Schiano — che è stato molto esauriente e preciso — vorrei aggiungere soltanto qualche considerazione che può servire per la bozza di testo unificato che si deve preparare e per consentire anche al senatore Schiano di informarsi se le cose stanno veramente così come io vi dirò e se le mie informazioni sono esatte.

La situazione è la seguente: è stato indetto un concorso per 2.356 posti per il quale hanno fatto domanda 30.000 persone. Di fronte a questo scarto fra i 2.356 posti e i 30.000 concorrenti, il Ministro della pubblica istruzione si proporrebbe — uso il condizionale — di aggiungere ai posti già messi a concorso la quota disponibile di posti dell'anno 1980-81 (1.519 posti) cosicché i posti a disposizione per il concorso diventerebbero 3.875.

Ora, i sindacati confederali non hanno un'opinione omogenea in proposito, perchè la CGIL è piuttosto favorevole ad un concorso riservato ai presidi incaricati con due anni di incarico, mentre la CISL fa una proposta un po' diversa, e cioè di un con-

corso riservato speciale. C'è, ancora, una terza proposta, che non coincide con quella del Ministro e neppure con quella dei sindacati, cioè quella di riservare ai presidi incaricati i 1.519 posti che il Ministro si proporrebbe di aggiungere ai 2.356 già messi a concorso. A questo punto dovremmo però attenderci una reazione dei 30.000 concorrenti che si vedrebbero tolti 1.519 posti per riservarli ai presidi incaricati. Vi sarebbe allora una ulteriore proposta: fare il concorso normale a carattere nazionale per 3.875 posti, ma riservare ai presidi incaricati (poi vedremo da quanti anni, con quali requisiti) un punteggio particolare che li avvantaggi rispetto ai giovani che si presentano al concorso nazionale. In altre parole, invece di fare un concorso riservato per i presidi incaricati, si proporrebbe di dare loro un punteggio che li favorisca facendoli concorrere insieme a tutti gli altri 30.000 concorrenti (i presidi incaricati sono circa 7.000).

Vi è, infine, un'altra proposta in base alla quale, una volta espletato il concorso nel modo che ho detto, si dovrebbe riservare il 50 per cento del *turnover* del 1981-1982 (che non sarà gran cosa perchè i presidi sono ringiovaniti di parecchio in questi anni per cui il *turnover* sarà sulla base di 300-400 posti) ancora ai presidi incaricati che non avessero vinto quel concorso di cui parlavo prima.

Ho voluto aggiungere queste considerazioni perchè mi risulta che vi siano numerose proposte sia del Ministro, sia dei sindacati, sia di alcune forze politiche, che si aggiungono a quanto ha già detto il relatore, senatore Schiano. In sostanza, ho voluto aggiungere alcuni elementi per completare il quadro della situazione, in modo che nella bozza di proposta che il senatore Schiano ci presenterà si possano prospettare anche queste altre soluzioni.

P A R R I N O . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, io accetterei in linea di massima l'indicazione del Presidente di rinviare la discussione generale ad una fase successiva, ma giacchè dobbiamo puntualizzare alcune fa-

7^a COMMISSIONE

5° RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1979)

si della discussione ed anche taluni concetti generali per poter avere prossimamente una proposta di normativa che comprenda nella maniera più ampia l'opinione di tutti, credo che qualche puntualizzazione vada fatta in ordine ai presidi incaricati.

Naturalmente non sto qui a ricordare la situazione dei presidi incaricati qual è oggi in Italia.

B U Z Z I . Sull'ordine dei lavori proposto, osservo che o seguiamo la procedura proposta dal Presidente, oppure apriamo la discussione generale e allora tutti siamo pronti ad intervenire. D'altra parte la discussione generale è necessaria, perchè in mancanza di essa non si può incaricare il relatore di preparare un testo.

P R E S I D E N T E . Siamo d'accordo sul rinvio?

B U Z Z I . Non ho nulla da eccepire sul rinvio. Non accetto, però, che il relatore elabori un testo senza che si faccia la discussione generale e non accetto neppure che si introducano elementi di valutazione sul merito della normativa prima che si decida di procedere o meno in questa sede alla discussione generale.

P R E S I D E N T E . Siamo d'accordo di rinviare la discussione generale alla ripresa dei lavori, in modo che ciascuno di noi possa meditare attentamente sulla relazione?

S C A R D A C C I O N E . L'intervento della senatrice Ruhl Bonazzola è entrato già nel merito della discussione generale.

B U Z Z I . Io mi sono già pronunciato, signor Presidente, però la mia preoccupazione è di fare una scelta chiara; per cui, se si accede alla proposta di rinviare la discussione generale, non è possibile oggi intervenire nel merito, nè per dare suggerimenti

al relatore nè per darli al Governo, perchè ciascuno di noi ha le proprie opinioni.

S C A R D A C C I O N E . Debbo fare una puntualizzazione. La senatrice Ruhl Bonazzola nel suo intervento è entrata nel merito e ci ha detto che a questo punto è d'accordo sulla proposta del Ministro, corretta e integrata da quella dei sindacati.

Mi permetto di ricordare che noi abbiamo una proposta d'iniziativa parlamentare e che quindi è quella la base sulla quale dobbiamo lavorare, tenendo conto di tutto ciò che i sindacati o il Ministro potranno proporre. Perchè, quando si cita l'esempio di un concorso in atto per più di duemila posti cui vorremmo aggiungere altri millecinquecento circa, dato che vi sono 30.000 domande, io vi domando: quanto ci vorrà per espletare questo concorso? E che cosa avverrà nel frattempo?

Io proporrei, per esempio, di affrontare subito il problema, perchè è più utile stabilizzare intanto i presidi incaricati piuttosto che attendere un concorso a quelle condizioni, specialmente nei piccoli centri, nelle scuole di campagna dove ogni anno questi presidi non fanno come stabilizzarsi.

Insisto, poi, sulla necessità di continuare nella discussione generale, dando incarico al relatore di elaborare insieme ad un comitato ristretto un testo definitivo sulla materia, perchè è più utile — ripeto — sistemare subito le persone che attualmente esercitano la funzione di preside piuttosto che attendere il concorso ordinario il quale, per i tempi lunghi che richiederebbe, ci darebbe alla fine una situazione peggiore di quella che risulterebbe se sistemassimo *ope legis* i presidi incaricati

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la mia proposta di rinviare l'esame dei provvedimenti.

È approvata.

Il seguito della discussione dei disegni di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

« **Disposizioni transitorie per il personale non docente delle università** » (516)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni transitorie per il personale non docente delle università ».

Riprendiamo il dibattito sospeso nella seduta di ieri.

Nel comunicare che la 1^a Commissione ha trasmesso parere favorevole, ricordo che ieri avevamo deciso di rinviare la discussione sia per attendere il predetto parere sia per chiarire se l'articolo 1 mirasse effettivamente ad una più puntuale interpretazione dell'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, o introducesse, invece, nuovi elementi.

Pregherei, quindi, il relatore senatore Saporito di voler riassumere brevemente i termini della questione.

S A P O R I T O , *relatore alla Commissione*. So che in questo momento è in corso presso il Ministero della pubblica istruzione un incontro tra il direttore generale e i sindacati per chiarire soprattutto alcuni aspetti dell'ultimo comma dell'articolo 1. A mio giudizio non dovrebbero sorgere problemi; pertanto, penso che convenga iniziare la discussione, salvo valutare ulteriori orientamenti del Ministero che possano sorgere in relazione ai contatti cui ho accennato.

C A N E T T I . Intendo intervenire sull'articolo 2 del disegno di legge, relativo all'immissione in ruolo del personale addetto al Giardino botanico Hanbury.

Ritengo che con questo articolo si giunga ad una prima conclusione dell'annosa vicenda che è stata recentemente al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica della Liguria, di enti locali, sindacati, partiti politici e che è divenuta via via sempre più complessa; tant'è che i dipendenti, che prima erano 60 e poi sono stati ridotti a 24 nel corso degli anni, si sono trovati in condizioni drammatiche. Ormai da oltre nove

mesi non percepiscono lo stipendio e vivono con qualche sussidio che la prefettura concede loro, attingendo dai fondi turistici del Casinò di San Remo.

La situazione è anche drammatica per lo stato di conservazione dei giardini e della villa, nonchè delle piante tropicali dell'orto botanico che furono qui trapiantate dagli inglesi reduci dalle Indie verso la metà dell'Ottocento. Non ricorderò ora la lunga storia di questo orto botanico. Desidero solo sottolineare la grande importanza scientifica e culturale, che da più parti è stata rilevata, anche a causa dell'originale ambientazione di piante esotiche in una zona ricca di flora indigena e di oliveti. Tale combinazione è diventata motivo di attrazione turistica.

All'inizio del secolo la villa visse un momento di grande splendore. Furono catalogate oltre 6.500 piante esotiche, che ora sono ridotte, purtroppo, a 4.000. Quella che oggi è al nostro esame è una prima soluzione del problema. Si tenta una sistemazione del personale e la salvaguardia del posto di lavoro; ritengo che il provvedimento costituisca una base necessaria per l'auspicato rilancio della villa ed anche per una svolta nella sua gestione. La precedente assegnazione all'Istituto di studi liguri si ridusse, più che altro, alla conservazione di una sorta di museo, mentre pensiamo che la villa possa avere uno sviluppo maggiore dal punto di vista culturale, scientifico e turistico. Pensiamo a Villa Taranto, sul lago Maggiore, come ad un esempio al quale richiamarci. La sicurezza per il personale e la gestione universitaria dovrebbero costituire una premessa per tutte le realizzazioni che la vecchia gestione dell'Istituto di studi liguri non era più in grado di assicurare.

In un primo tempo si era proposto che la villa fosse gestita dagli enti locali attraverso un consorzio; ma non si è riusciti a percorrere questa strada a causa di taluni dubbi e perplessità insorti in diversi comuni, soprattutto per una certa noncuranza del comune di Ventimiglia, che avrebbe dovuto essere il più interessato. Si è così corso il grave rischio della chiusura della vil-

7^a COMMISSIONE

5° RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1979)

la, mentre avevano inizio, attorno ad essa, alcune manovre di speculazione edilizia. Si è ora scelta la strada prevista dal provvedimento in esame, che prevede la sistemazione del personale; e, in seguito, in collegamento con gli enti locali, con la Regione e con lo stesso Istituto floricolo sperimentale recentemente aperto a San Remo, ritengo si potrà ridare impulso a questa istituzione culturale che, oltre tutto, ha anche una capacità di autofinanziamento grazie alle entrate ricavate dal pagamento dei biglietti di ingresso da parte dei turisti. Davanti all'ingresso della villa esiste un ampio parcheggio per il quale è previsto un pedaggio; ed esiste la possibilità di mettere a frutto i risultati delle sperimentazioni scientifiche che potranno essere condotte in collegamento con l'università di Genova e con altre istituzioni del genere in Italia e in Europa.

Tutti questi problemi, però, potranno essere esaminati in modo più completo e organico solo dopo che sia stato risolto quello più grave della sistemazione giuridica e delle retribuzioni del personale. Ci si potrà allora muovere con un po' di fantasia per far sì che questi giardini possano trovarsi al centro di interessi culturali, scientifici e turistici. Non va dimenticato, infatti, che essi insistono in una zona, appunto, eminentemente turistica.

Noi diamo pertanto il nostro voto favorevole al provvedimento in esame, riservandoci di proporre o valutare eventuali modifiche alla prima parte di esso in relazione agli sviluppi della discussione e anche in relazione a quanto accennato dal relatore.

S P I T E L L A . Non ho che da aggiungere il mio consenso a questa impostazione, in modo particolare per quanto riguarda il Giardino botanico Hanbury. La ricerca di una sua sistemazione è stata lunga. Il Ministero dei beni culturali si fece intermediario nel momento più critico, garantendo comunque l'assunzione della custodia e del mantenimento della villa se non si fosse trovata altra soluzione. Ora si è trovata quella prevista nel provvedimento al nostro esame, che mi pare la più opportuna.

S A P O R I T O , relatore alla Commissione. Propongo che la discussione sia brevemente sospesa per permettere al rappresentante del Governo di fornire chiarimenti in ordine a talune disposizioni dell'articolo 1.

P R E S I D E N T E . Concordo con la proposta del relatore. Pertanto, se non si fanno osservazioni, sospendo brevemente i nostri lavori.

I lavori vengono sospesi alle ore 11 e sono ripresi alle ore 11,15.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

D R A G O , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Concordo pienamente con l'esauriente relazione svolta dal senatore Saporito. Per maggiore chiarezza interpretativa, oltre che per rendere uniforme il provvedimento nella sua applicazione in tutto il Paese, ritengo opportuno che alla fine dell'articolo 1, sia aggiunto il seguente comma:

« Il disposto del settimo comma dell'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, si intende applicato anche ai fini del riconoscimento di anzianità richiesta per gli inquadramenti di cui al quarto comma dello stesso articolo 16 ».

Inoltre il Governo propone di aggiungere, al primo comma dell'articolo 1, dopo le parole: « sono riconosciuti », le altre: « , indipendentemente dai benefici già riconosciuti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, ».

S A P O R I T O , relatore alla Commissione. Sono favorevole agli emendamenti proposti dal Governo, trattandosi di interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 16 della legge n. 808. In particolare, il primo emendamento proposto, oltre che rispondere a motivi di chiarezza interpretativa, rende uniforme la norma in tutto il territorio del Paese e per tutte le categorie. L'emendamento, a mio avviso, non comporta oneri finanziari, perchè sia

7^a COMMISSIONE

5° RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1979)

mo sempre in tema di riconoscimenti di servizio e ricostruzione di carriera a fini giuridici.

Sono anche favorevole al secondo emendamento, che afferma che i benefici di cui al primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge in esame possono essere riconosciuti indipendentemente da quelli accordati od ottenuti dal personale non docente in forza della legge n. 336. Anche qui siamo in tema di trattamento giuridico, e non di trattamento economico del personale, per cui non vi sono oneri finanziari.

D R A G O, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Dichiaro che i due emendamenti proposti dal Governo all'articolo 1 non comportano oneri finanziari.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

I servizi di ruolo e non di ruolo prestati nella stessa amministrazione o in altre amministrazioni dal personale non docente delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici e vesuviano sono riconosciuti ai sensi dell'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, numero 808, ai fini economici e della progressione della carriera secondo le corrispondenze delle carriere previste dalle tabelle di classificazione per gradi del personale civile e militare dello Stato allegate al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

La ricostruzione di carriera si effettua anche nei confronti del personale che abbia prestato soltanto servizio di ruolo.

Il personale incaricato non docente in servizio presso le Università, gli Istituti di istruzione universitaria e presso gli Osservatori astronomici e vesuviano che si trovi nelle condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 25 ottobre 1977, numero 808, è immesso nel ruolo organico corrispondente all'incarico ricoperto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 808 del 1977.

Il servizio prestato con la qualifica di operaio è equiparato, ai fini sopra indicati, al servizio prestato con la qualifica di ausiliario.

Gli aumenti periodici di stipendio previsti dall'articolo 17 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, non sono riassorbibili all'atto dell'attribuzione delle classi di stipendio successive a quella nella quale furono concessi e sono inoltre attribuiti nel numero previsto al compimento delle prescritte anzianità di anni 6, 10 e 15.

I benefici previsti dal penultimo comma dell'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, si applicano anche nei confronti del personale nominato o immesso in ruolo successivamente all'entrata in vigore della citata legge.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere al primo comma, dopo le parole: « sono riconosciuti », le altre: « , indipendentemente dai benefici già riconosciuti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

E approvato.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato.

E approvato.

Metto ai voti il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

Sono approvati.

Il Governo ha inoltre presentato un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine dell'articolo, il seguente comma:

« Il disposto del settimo comma dell'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, si intende applicato anche ai fini del riconoscimento di anzianità richiesta per gli inquadramenti di cui al quarto comma dello stesso articolo 16 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo insieme, con gli emendamenti testè accolti.

È approvato.

Art. 2.

Il personale assunto dall'Istituto di studi liguri con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per le esigenze funzionali del complesso demaniale denominato Giardino botanico Hanbury, in servizio alla data del 1° gennaio 1979, è immesso nei ruoli organici del personale non docente delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, nelle qualifiche che saranno dichiarate corrispondenti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali.

L'immissione in ruolo ha luogo mediante incremento delle dotazioni organiche dei rispettivi ruoli fino alla concorrenza delle unità di personale aventi titolo alla immissione stessa.

Ai fini della applicazione delle disposizioni previste dal decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, il predetto personale è inquadrato nei nuovi livelli funzionali-retributivi sulla base del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante alla predetta data del 1° gennaio 1979 a titolo di assegni a carattere fisso e continuativo presso l'Istituto di studi liguri, mantenendo a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi a qualsiasi titolo dovuti l'eventuale maggiore trattamento economico in godimento.

Per la valutazione del servizio prestato antecedentemente alla nomina in ruolo si applicano, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, le disposizioni previste, rispettivamente, dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in particolare l'articolo 15, e dal testo unico delle norme sul trat-

tamento di previdenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, ed in particolare l'articolo 15.

Per una migliore redazione del testo, propongo un emendamento di carattere puramente formale, tendente a sostituire all'ultimo comma, laddove ricorre, la frase: « in particolare l'articolo 15 » con l'altra: « in particolare dall'articolo 15 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

È approvato.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel testo modificato nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,30.